

ALLEGATO A alla delibera n. 448/08/CONS del 29 luglio 2008

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI
PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE EUROPEE
E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI ADOTTATO AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 6 E 44 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**Art. 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

a) "Testo Unico": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico della radiotelevisione come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

b) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) "Direzione competente": la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità;

d) "opere europee", le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea o

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, purché:

- I. realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o
- II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o
- III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o più paesi europei.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali paesi terzi.

e) “opere di espressione originale italiana”: le opere identificate secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 44, comma 2, del Testo Unico;

f) "emittente": il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;

g) “fornitore di contenuti televisivi ”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

h) “fornitore di programmi in *pay-per-view*”: il fornitore di contenuti che trasmette a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, organizzati dal fornitore di servizi secondo un catalogo o un palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilità di acquisto da parte dell’utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilità, o alla disponibilità del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;

i) "canale tematico": un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico;

l) “servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore”: trasmissioni televisive fornite da operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per la visione di contenuti scelti dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo selezionato dal fornitore del servizio;

m) “trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti”: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’articolo 37, comma 4, del Testo Unico;

n) “trasmissioni specificamente rivolte ai minori”: le opere cinematografiche e per la televisione, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilità dell’età evolutiva con particolare riferimento alla fascia di età fino a quattordici anni, di cui all’articolo 34, comma 7, del Testo Unico;

o) “programmi in *pay-per-view* a prevalente contenuto cinematografico di prima visione”: i programmi in *pay-per-view* che dedicano almeno il 70 per cento della proprio palinsesto annuale ad opere cinematografiche in prima visione televisiva;

p) “ore assoggettabili ”: il numero complessivo di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite, assoggettabile agli obblighi di programmazione di cui all’articolo 6 del Testo Unico.

Art.2

Fascia oraria di maggior ascolto

1. La fascia oraria di maggior ascolto, ai sensi dell’articolo 44, comma 6, del Testo Unico, è la fascia di programmazione compresa tra le ore 19,30 e le ore 23,30.
2. Per i canali tematici la fascia oraria di maggior ascolto è determinata anche in relazione allo specifico target di utenza al quale è rivolto il contenuto tematico. I fornitori di contenuti che editano canali tematici, qualora la fascia oraria di maggior ascolto, sulla base di dati oggettivi, non coincida con quella di cui al precedente comma 1, comunicano mediante la modulistica dell’Informativa Economica di sistema di cui all’articolo 9, la fascia oraria di maggior ascolto relativa al proprio target di utenza, adeguatamente comprovata dai predetti dati oggettivi, quali gli indici di ascolto relativi al canale tematico.

Art. 3

Quote di emissione

1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi riservano ad opere europee più della metà delle ore assoggettabili complessivamente trasmesse. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva a favore delle opere europee è determinata sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo un limite minimo del venti per cento per ciascun canale. La quota di riserva sulla programmazione complessiva deve essere calcolata come percentuale della somma delle ore di programmazione di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi.
2. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il dieci per cento del tempo di diffusione, in particolare nella fascia oraria di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il venti per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Ai fini del graduale adeguamento, l’obbligo di programmazione della predetta sottoquota si

applica a partire da dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 44, comma 2, del Testo Unico.

3. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del venti per cento del tempo di trasmissione, di cui il dieci per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

4. Le emittenti televisive e i fornitori di contenuti televisivi riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il sei per cento della quota di cui al comma 1 e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il venti per cento della predetta quota.

5. Le quote di cui ai precedenti commi 2 e 3 comprendono anche le trasmissioni specificamente rivolte ai minori e quelle adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, di cui al precedente comma 4.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia oraria di maggior ascolto, come definita all'articolo 2 del presente regolamento.

7. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti televisivi. L'Autorità verifica tali motivazioni in relazione all'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato del target di ciascuna emittente o fornitore di contenuti, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità del canale, con particolare riferimento alla fascia di maggior ascolto.

Art.4

Quote di investimento

1. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in *pay-per-view* soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni e dal numero di programmi, riservano una quota non inferiore al dieci per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Gli introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la

responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.

2. All'interno della quota di cui al comma 1 le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il trenta per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il trentacinque per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato.

3. Per le società che esercitano contemporaneamente programmi in chiaro e a pagamento, le quote di investimento in opere di espressione originale italiana di cui al precedente comma 2 si calcolano separatamente sulla base degli introiti derivanti dai palinsesti in chiaro e degli introiti derivanti dai palinsesti a pagamento.

4. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al quindici per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizio; all'interno di tale quota nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

5. Qualora una o più emittenti, o fornitori di contenuti televisivi, siano controllate, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del Testo Unico, da un'unica impresa soggetta alla giurisdizione italiana, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dall'emittente o dal fornitore di contenuti televisivo sia gli investimenti effettuati dalla società controllante. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.

Art. 5

Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore

1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore ai sensi dell'articolo 44 ,comma 3,

settimo periodo del Testo Unico, riservano annualmente alla produzione o all'acquisto di opere europee per il proprio catalogo una quota non inferiore al cinque per cento dei loro ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico nell'anno precedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 raggiungono gradualmente e compatibilmente con le condizioni del mercato la quota di cui al comma 1 entro il terzo anno di applicazione del presente regolamento. Nel terzo anno è consentito uno scostamento, comunque non superiore all'uno per cento, che deve essere recuperato entro l'anno successivo compatibilmente con le suddette condizioni di mercato.

Art. 6

Criteri per la valutazione delle opere cinematografiche rilevanti

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 44 ,comma 3, ottavo periodo del Testo Unico, sono considerate opere cinematografiche di espressione originale italiana di successo i film i cui incassi nelle sale cinematografiche italiane non sono stati inferiori a 1 milione di euro nell'anno di riferimento. L'Autorità si riserva di rivedere tale parametro annualmente tenendo conto dell'andamento del mercato e dei dati comunicati dalle associazioni di categoria interessate.

2. I fornitori di programmi in *pay-per-view* a prevalente contenuto cinematografico di prima visione comunicano l'eventuale indisponibilità delle opere di cui al comma 1, nei sei mesi antecedenti la diffusione, mediante l'apposito modello dell'informativa economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modificazioni.

Art. 7

Produttori indipendenti europei

1. Ai fini dell'individuazione della figura del produttore indipendente si applica la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del Testo Unico. Il criterio della destinazione del novanta per cento della propria produzione ad un solo soggetto destinatario di concessione o autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi per un periodo di tre anni è verificato con riferimento al singolo canale ed al numero delle produzioni in ciascuno dei tre anni precedenti.

2. Il criterio della destinazione del novanta per cento delle produzioni non si applica ai produttori che nel triennio precedente hanno prodotto meno di 3 opere, o che sono attivi da un periodo inferiore ai tre anni. In tali casi si applica esclusivamente il criterio del

controllo o collegamento a soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva .

3. I produttori in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere, mediante la presentazione dei moduli e nei termini previsti dall'Informativa Economica di Sistema di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modificazioni, di essere inclusi nell'elenco dei produttori indipendenti tenuto dall'Autorità ed aggiornato su base annua . L'elenco comprende anche una sezione relativa alle opere dei produttori indipendenti denominata "catasto delle opere dei produttori indipendenti ".

4. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione e coproduzione, anche con emittenti televisive, di opere audiovisive di qualunque genere complete o di parti di esse. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti anche le opere realizzate per conto terzi.

5. Decorso un anno dall'approvazione del codice di condotta previsto dal nuovo regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, le opere per conto terzi, indicate al comma precedente, saranno quelle realizzate in conformità con le attività previste dal suddetto codice di condotta. Sono fatte salve le opere realizzate da produttori indipendenti per conto terzi sulla base della previgente regolamentazione.

Art. 8

Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del TU

1. Ove ricorrano una o più condizioni previste dall'articolo 6, secondo periodo, del Testo unico, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view possono richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento come definiti dal presente regolamento. La richiesta è redatta in base all'apposito formulario pubblicato nel sito web dell'Autorità e trasmessa alla Direzione competente.

2. Ai fini della presentazione della richiesta di deroga, è necessario il ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

b) il possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento;

c) la natura di canale tematico .

3. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga l'Autorità valuta, tra gli altri , la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.

4. La Direzione competente comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. La comunicazione contiene l'indicazione del termine di adozione del provvedimento finale non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. La comunicazione di avvio dell'istruttoria può essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i successivi tre giorni, dall'invio della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 2, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto del documento. L' audizione è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti.

6. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta, termine ritenuto congruo in relazione al termine per l'adozione finale del provvedimento.

7. L'istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio della proposta di provvedimento di accoglimento totale o parziale o di diniego dell'istanza di deroga accompagnata dalla relazione del responsabile del procedimento in merito all'istruttoria svolta dalla Direzione.

8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga. Il Consiglio, ove ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, può disporre la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni.

Art. 9

Modalità di comunicazione

1. Le modalità di comunicazione degli obblighi di diffusione e di investimento di cui agli articolo 6 e 44 del Testo Unico e del presente regolamento sono definite con

separato provvedimento di modifica dell'Informativa Economica di Sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS . I soggetti obbligati devono trasmettere entro il 31 luglio di ciascun anno i relativi dati autocertificati secondo i modelli che saranno all'uopo predisposti. Nel trattamento dei dati così comunicati l'Autorità si conforma ai principi stabiliti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 10

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del Testo Unico e del presente regolamento sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8 e attraverso il monitoraggio dei programmi.
2. In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 8 l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. In caso di mancato rispetto delle quote di programmazione e investimento di cui al Testo Unico e al presente regolamento l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 51, comma 3, lett. b) del Testo Unico e successive modificazioni.
4. Il presente regolamento non si applica alle emittenti e ai fornitori di contenuti in ambito locale.